

Obbligo scolastico (http://www.istruzione.it/urp/obbligo_scolastico.shtml)

E' obbligatoria l'istruzione impartita per almeno **10 anni** e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al **conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale** entro il 18° anno di età. **L'istruzione obbligatoria è gratuita.**

L'obbligo di istruzione può essere assolto:

- nelle scuole statali e paritarie
- nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale
- attraverso l'istruzione parentale

L'adempimento dell'obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi:

- Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all'art. 1 dispone che *"nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni"*
- Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: *"L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: *"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età"*

Istruzione parentale (http://www.istruzione.it/urp/istruzione_parentale.shtml)

I genitori o gli esercenti la potestà parentale, che intendono provvedere in proprio all'istruzione di minori soggetti all'obbligo di istruzione, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola viciniora un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della "capacità tecnica o economica" per provvedervi. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all'anno scolastico successivo.

Lo strumento dell'istruzione parentale è disciplinato dalle seguenti leggi:

- La Costituzione italiana, art. 30: *"E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nel caso d'incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.."*
- Decreto Legislativo n. 297/94, art. 111: *"Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico:*
 - 1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del testo unico.*
 - 2. I genitori dell'obligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità"*
- Decreto Legislativo n. 76/2005, art. 1 comma 3: *"I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno, alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli"*
- Circolare Ministeriale n. 22 del 21/12/2015, art. 5 comma 1: *"L'obbligo di istruzione si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:*
 - frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare;*
 - stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'art 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;*
 - istruzione parentale. In questo caso, a garanzia dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere l'esame di idoneità alla classe terza dell'indirizzo di studi prescelto. Si veda in proposito la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del 4 febbraio 2011, prot.781.*
- Si fa presente che l'esame di idoneità deve essere sostenuto anche per l'accesso alla classe seconda della scuola secondaria di secondo grado"*